

MER 04 SETTEMBRE 2019

## **Entro quanto tempo si deve fare il riposo settimanale in caso di trasporto internazionale di passeggeri? - “La regola dei 12 giorni”**

La normativa EU sui tempi di guida e riposo consente una serie di deroghe specifiche su particolari tipologie di trasporto. Una di queste è oggetto di questo approfondimento e si riferisce al **riposo settimanale** in caso di **trasporto internazionale di passeggeri**.

### **1. Come viene definito il trasporto internazionale di passeggeri?**

L'art 2 del REG 1073/2019 definisce i “trasporti internazionali di passeggeri” come gli spostamenti di veicoli:

- 1 - I cui punti di partenza e di arrivo siano situati in due Stati membri diversi, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri o Paesi terzi;
- 2- I cui punti di partenza e di arrivo siano situati nello stesso stato membro, mentre l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri hanno luogo in un altro Stato membro o in un paese terzo;
- 3 - Da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa, con o senza transito in uno o più Stati membri o paesi terzi;
- 4 - Tra paesi terzi, con transito nel territorio di uno o più Stati membri.

### **2. Quali tipologie di deroghe consente la normativa EU?**

- **Deroghe individuali** connesse a necessità contingenti del conducente durante un singolo viaggio (vale a dire messe in essere direttamente dal conducente e che non necessitano di autorizzazioni es: deroga Art. 12 – leggi APPROFONDIMENTO)
- **Deroghe collettive**, le quali richiedono sempre l'intervento di provvedimenti normativi che

le rendano operative.

## Quando è stata introdotta la deroga dei 12 giorni?


Tale deroga è stata **introdotta dall'art 29 del REG. 1073/2009 CE** (che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006) che ha previsto la **modifica dell'art. 8 del Reg. 561/06 con l'aggiunta del paragrafo 6 bis.**

## Cosa prevede questa deroga?

Solo per il trasporti internazionali di passeggeri, il conducente, dopo un riposo settimanale regolare, può rinviare il successivo di **12 periodi di 24 ore consecutivi.**

**Allo scadere del dodicesimo giorno** il conducente deve usufruire:

- di almeno **due consecutivi riposi settimanali regolari** ( $45+45 = 90$  ore)



- oppure di almeno un **riposo settimanale regolare unito ad un riposo settimanale ridotto** ( $45+24= 69$  ore). La riduzione va comunque compensata in blocco entro la terza settimana successiva dall'ultimo dei 12 periodi di 24 ore.



## **A quali condizioni si può ricorrere a tale deroga?**

1 - Il servizio occasionale di trasporto internazionale di passeggeri abbia una durata **di almeno 24 ore** consecutive in uno stato membro o in un Paese terzo a cui si applica il regolamento **CE 561/06** diverso da quello in cui il servizio ha avuto inizio.

2 - Il veicolo sul quale viene effettuato sia munito di tachigrafo digitale (**NON è AMMESSO TACHIGRAFO ANALOGICO**).

3 - In caso di **guida tra le 22:00 e le 06:00**, vi siano più conducenti a bordo del veicolo oppure nel caso di un solo conducente, il periodo di guida continua deve essere di massimo 3 ore, invece delle solite 4 ore e 30.

**Quindi la riduzione a 3 ore di guida tra le 22:00 e le 06:00 come condizione per accedere alla deroga vale solo nel caso di trasporto internazionale di passeggeri con un solo conducente alla guida.**

**NB:** la deroga è ammessa solo per i servizi occasionali di trasporto di passeggeri , cioè per quei servizi di trasporto la cui principale caratteristica è il trasporto di gruppi di passeggeri costituiti su iniziativa di un committente o del vettore stesso. **Non è, invece ammessa per il trasporto internazionale regolare**, cioè che hanno una frequenza e si sviluppano su un itinerario determinato e in cui l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri hanno luogo alle fermate preventivamente stabilite.

## **ALLEGATI:**

**SCARICA REG 1073/2009**